



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(Adozione del Modello di Organizzazione,
Gestione e Controllo
ai sensi del D.Lgs. 231/2001)

**PARTE SPECIALE REATI FISCALI
(D. LGS. 74/2000)**

Art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01

Predisposto da Studio Avv. Stefano Termanini
Adottato nella seduta del 8 Luglio 2020 del Consiglio di Amministrazione
Pubblicato sul sito internet nella sezione "Amministrazione trasparente"

Sommario

Sommario	2
1. Introduzione	3
2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01	3
2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)	4
2.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)	5
2.3 Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)	7
2.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000).....	Errore. Il segnalibro non è definito.
2.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)	8
3. Le attività sensibili	9
4. Protocolli adottabili	10
5. Principi generali di comportamento	12
6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza	12

1. Introduzione

Per effetto degli obblighi assunti dallo Stato in sede europea, e concordemente con la progressiva “patrimonializzazione” del diritto penale, l’art. 39 comma 2 del D.L. 26 ottobre 2019 n. 124, convertito con modificazione dalla L. 19 dicembre 2019 n. 157, ha modificato il catalogo dei c.d. reati presupposto della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ex D. Lgs. 231/01, che risulta ora arricchito da alcune fattispecie di reato a carattere fiscale/tributario, di seguito meglio specificate.

2. Le fattispecie di reato richiamate dal D. Lgs. 231/01

L'art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. 231/01, richiama espressamente diverse fattispecie di reato, sino al dicembre 2019 contenute nel solo D. Lgs. 74/2000 ed applicabili alle sole persone fisiche.

Per esigenze di completezza, si riporta qui il testo integrale dell'art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. 231/01.

“1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dal decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:

a) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti previsto dall'articolo 2, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

b) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 2, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

c) per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, previsto dall'articolo 3, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

d) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 1, la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote;

e) per il delitto di emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, previsto dall'articolo 8, comma 2-bis, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

f) per il delitto di occultamento o distruzione di documenti contabili, previsto dall'articolo 10, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote;

g) per il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, previsto dall'articolo 11, la sanzione pecuniaria fino a quattrocento quote.

2. Se, in seguito alla commissione dei delitti indicati al comma 1, l'ente ha conseguito un profitto di rilevante entità, la sanzione pecuniaria è' aumentata di un terzo.

3. *Nei casi previsti dai commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere c), d) ed e)''*

Come appare evidente dalla lettura dell'articolo, lo spettro applicativo della disposizione in esame è piuttosto ampio, interessando tutto il ciclo di fatturazione dell'impresa (sia attivo che passivo), nonché la fase dichiarativa in senso stretto e la fase di gestione di eventuali momenti "patologici", presa in considerazione dagli articoli 10 e 11 D. Lgs. 74/2000 e dalle lettere f) e g) dell'art. 25 quinquiesdecies sopra riportato.

Di particolare interesse, poi, è l'aspetto sanzionatorio, a solo voler considerare che:

- le sanzioni pecuniarie sono elevate per tutte le fattispecie e soprattutto per ciò che concerne le gravi ipotesi di emissione ed utilizzo di fatture per operazioni inesistenti e/o di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici;
- in base al disposto di cui al comma 3) sono applicabili anche le sanzioni interdittive del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio, esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e eventuale revoca di quelli già concessi, divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Infine, giova precisare che anche per questa tipologia di illeciti, risulta applicabile la confisca (anche per equivalente) di cui all'art. 19 D. Lgs. 231/01.

2.1 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2, D. Lgs. 74/2000)

“È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.”

L'art. 2, D. Lgs. 74/2000 presenta una fattispecie di reato integrata dalla condotta di chiunque, mediante l'utilizzo di fatture o altri documenti relativi ad operazioni inesistenti, presenti dichiarazioni relative alle imposte sui redditi o sul valore aggiunto non veritiere.

Si tratta di un reato proprio, che può essere commesso dai soggetti che firmano la singola dichiarazione.

L'elemento soggettivo è il dolo specifico, consistente nella finalità di evasione ben indicata dalla norma con le parole “al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto”. Tale elemento soggettivo deve sorreggere la condotta nel momento di presentazione della dichiarazione (ossia il momento di vero e proprio perfezionamento del reato) non essendo penalmente rilevanti gli atti a tanto prodromici.

Quanto all'inesistenza della fattura, essa può essere di tipo “soggettivo” o di tipo “oggettivo”.

Nel primo caso l'operazione sottesa alla fattura è stata effettivamente eseguita (ed è, dunque, concretamente ed 'oggettivamente' esistente) ma l'illecito è dato dalla fatturazione nei confronti di soggetto estraneo al sinallagma contrattuale. Se è vero che, quindi, in questi casi può parlarsi di costi effettivamente sostenuti dall'utilizzatore della fattura, rimane aperto il tema dell'evasione dell'IVA. Ciò a maggior ragione a mente della considerazione per cui le fatture soggettivamente inesistenti sono sovente emesse da società la cui attività è preordinata proprio all'evasione di imposta e, di fatto, all'emissione di fatture soggettivamente inesistenti.

Nel caso di inesistenza oggettiva, la stessa può essere totale, nel caso in cui la fattura abbia ad oggetto una prestazione mai eseguita, o parziale, nei casi di c.d. sovrapproduzione, ossia quando la prestazione sia stata eseguita ma in misura minore/per un costo minore rispetto a quanto indicato in fattura.

Infine, deve ricordarsi come il reato di che trattasi non sia soggetto a soglie applicative, con la conseguenza che risulterà integrato anche con l'utilizzo di una sola fattura soggettivamente o oggettivamente inesistente, anche per importi ridotti.

Per il reato di che trattasi, l'art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. 231/2001, prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote, mentre per la fattispecie indicata al comma 2 bis del medesimo art. 2 del D.lgs. 74/2000, è prevista la sanzione fino a 400 quote.

2.2 Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3, D. Lgs. 74/2000)

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative

a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

Il reato di che trattasi, art. 3 del D. Lgs. 74/2000, costituisce norma "di chiusura" rispetto a quella di cui al precedente art. 2 (come reso chiaro dalla clausola di esclusione contenuta nella norma: "fuori dai casi previsti nell'art. 2") nonché rispetto al sistema repressivo degli illeciti tributari basati sulle dichiarazioni aventi carattere di frodolenza.

L'illecito di che trattasi punisce la condotta di indicazione, all'interno della dichiarazione fiscale, di "elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute". E ciò attraverso non fatture per operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, come accade nell'ambito applicativo del descritto art. 2 D. Lgs. 74/2000, ma attraverso "operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria".

Come si evince dalla semplice lettura della norma, l'applicazione della stessa (e l'integrazione del reato medesimo) è condizionata al superamento di alcune soglie di punibilità: l'imposta evasa deve essere superiore, con riferimento alla singola, specifica imposta di interesse, a euro trentamila e l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, superiore a euro un milione cinquecentomila ovvero l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta deve essere superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il reato viene integrato dalla presentazione della dichiarazione fraudolenta, sia che la stessa riguardi le imposte sui redditi, sia che concerna l'imposta sul valore aggiunto. E' altresì richiesto il dolo specifico di evasione fiscale.

Per l'illecito di che trattasi, l'art. 25 quinquiesdecies, D. Lgs. 231/01 prevede la sanzione pecuniaria fino a 500 quote.

2.3 Emissione di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8, D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni.

La terza fattispecie presa in considerazione dall'art. 25 quinquiesdecies D. Lgs. 231/01 è quella di cui all'art. 8 D.Lgs. 74/2000, che punisce con la reclusione chiunque emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. Stante il dettato normativo, ad essere punita è la condotta di chi emette o rilascia le fatture per operazioni inesistenti, non acquisendo rilievo penale la creazione e la detenzione dei medesimi documenti.

Si tratta di fattispecie evidentemente speculare a quella prevista e disciplinata dal citato art. 2, D. Lgs. 74/2000, essendo attinente alla fase in definitiva propedeutica/prodromica rispetto all'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti all'interno della dichiarazione. Vale la pena precisare che, anche in questo caso, l'inesistenza può essere oggettiva o soggettiva, secondo la distinzione operata in precedenza.

Anche in questo caso, come per l'art. 2 D. Lgs. 74/2000 non sono previste soglie di punibilità, ma la pena è attenuata se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o, comunque nei documenti fiscali, è inferiore ad euro 100.000.

Il delitto di che trattasi è un reato di pericolo astratto che si consuma con la semplice emissione o rilascio di fatture false, ciò comportando una anticipazione della soglia di tutela, che viene arretrata

rispetto alla effettiva lesione del bene giuridico tutelato dalla norma, nella specie della corretta contribuzione fiscale.

Vale la pena precisare che non possono venire contestati, al medesimo soggetto, sia l'art. 2 che l'art. 8, D. Lgs. Cit., essendo reciproci l'uno con l'altro. Ciò non toglie che, se nell'ambito di rapporti tra due imprese (anche infragruppo) le medesime provvedano a emettere ed utilizzare vicendevolmente fatture per operazioni inesistenti, ad entrambe possano essere contestati entrambi gli articoli (2 ed 8). Quanto all'elemento soggettivo, poi, il delitto di che trattasi deve essere sorretto dal dolo specifico consistente nella coscienza e nella volontà di consentire l'evasione fiscale altrui.

L'illecito amministrativo dipendente dal reato di che trattasi è punito con la sanzione pecuniaria fino a 500 quote; 400 quote laddove la condotta rientri nella fattispecie più live di cui al comma 2 bis del citato art. 8.

2.4 Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10, D. Lgs. 74/2000)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

Il reato di che trattasi punisce la condotta di distruzione o occultamento delle scritture contabili, in modo da non consentirne la ricostruzione ad opera del fisco. Si precisa che ai fini dell'integrazione del delitto di che trattasi, non è necessaria l'assoluta impossibilità di ricostruire le dimensioni del volume d'affari dell'impresa, essendo sufficiente che tale ricostruzione non possa essere effettuata sulla base delle sole scritture esistenti; a nulla rilevando che, invece, essa sia possibile con altri mezzi.

Per il delitto di che trattasi, l'art. 25 quinquiesdecies, D.Lgs. 231/01, prevede la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

2.5 Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11, D. Lgs. 74/2000)

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

È punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

Il reato di che trattasi punisce la condotta di chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, alieni simulatamente o compia altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva.

La norma si esprime in maniera ampia, richiedendo la sola idoneità della condotta a rendere inefficace la riscossione e perfezionandosi il reato con il compimento delle condotte di fatto idonee a rendere di più difficoltoso soddisfacimento la pretesa statale: si tratta infatti di reato di pericolo, che si perfeziona indipendentemente dalla esistenza di una reale attività di riscossione ed indipendentemente dall'esito della medesima.

Il reato di che trattasi, per essere integrato, deve essere sorretto dal dolo specifico di evasione, inteso come coscienza e volontà di porre in essere atti idonei a sottrarre garanzie al credito del fisco.

Per il delitto di che trattasi, l'art. 25 quinquiesdecies del D.Lgs. 231/2001 prevede la sanzione pecuniaria fino a 400 quote.

3. Le attività sensibili

Le principali aree a rischio riguardano:

- l'acquisto di beni e servizi;
- la gestione dei flussi economici, monetari e finanziari;
- la corretta tenuta della documentazione contabile;
- il complesso delle attività dichiarative volte alla determinazione dei tributi;
- i rapporti, di tipo economico – finanziario, con le imprese facenti parte del medesimo “gruppo” e, nel caso di specie, i rapporti economico – finanziari tra AlmaLaurea S.r.l. ed il Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea.

Rispetto alle attività di cui sopra, vale la pena chiarire che i reati possono risultare integrati sia che le stesse siano svolte all'interno dell'impresa, sia che siano svolte da fornitori/consulenti a ciò deputati.

In secondo luogo, poi, similmente, anche i rapporti con gli stakeholder di AlmaLaurea S.r.l. dovranno essere conformi ai protocolli adottati dall'impresa e, comunque, adeguati a prevenire la realizzazione delle fattispecie di cui sopra. Sul punto AlmaLaurea S.r.l. adotta il proprio elenco fornitori, basato su offerta di servizi e caratteristiche proprie del fornitore. Essendo impresa, poi, soggetta alla disciplina pubblicitaria, la scelta del fornitore avviene ad ogni modo previa indagine di mercato. Ciò risultando metodologia appropriata a scongiurare i rischi legati alla scelta del fornitore stesso, dal punto di vista della eventuale commissione di illeciti a carattere tributario.

Per la natura delle attività considerate “sensibili”, i soggetti cui la presente parte speciale si rivolge sono – in primis – i soggetti che all’interno della Società rivestono una posizione apicale; seguiti da coloro che si occupano dell’area commerciale ed infine amministrativa.

4. Protocolli adottabili

Per contemperare il rischio di commissione dei reati oggetto della presente parte speciale, occorre osservare le seguenti linee di condotta:

- definire con chiarezza ruoli e compiti dei diversi soggetti che prendono parte alle attività sopracitate, in ottemperanza ad un principio di “segregazione” delle medesime, la cui estrinsecazione pratica prevede necessariamente una separazione tra chi è preposto alla scelta del fornitore, chi all’emissione dell’ordine, chi della fattura;
- a tal fine, è necessario assicurare la tracciabilità del rapporto. È, in ogni caso, necessario evitare conflitti d’interesse di ogni tipo, anche potenziali;
- consegue, dal punto precedente, la definizione e formalizzazione dei poteri autorizzativi e di firma.

Quanto sopra vale, a fortiori, quando le operazioni commerciali sensibili siano svolte nei confronti di soggetti con i quali la Società non ha, sino a quel momento, intrattenuto relazioni commerciali e, comunque, con i quali la Società si interfacci per la prima volta.

Deve considerarsi parte integrante dei protocolli la necessaria comunicazione all’OdV delle eventuali anomalie che vengano in ogni modo rilevate, tra le quali a puro titolo esemplificativo l’esecuzione di operazioni apparentemente prive di giustificazione economico-finanziaria; o l’esecuzione delle medesime attraverso modalità di pagamento o di fatturazione, o comunque di tenuta dei flussi finanziari, inspiegabilmente insolite.

Quanto, poi, alle specifiche aree di rischio di AlmaLaurea S.r.l., le stesse – sebbene di dimensioni contenute – possono essere rinvenute nei seguenti ambiti:

- rapporti tra AlmaLaurea S.r.l. e Consorzio Interuniversitario AlmaLaurea. Come noto, il Consorzio citato possiede il 100% delle quote sociali della S.r.l.; alcune attività, poi, sono “appaltate” dal Consorzio alla S.r.l. e viceversa. Ciò, in astratto, potrebbe consentire lo svolgimento di operazioni di sovrapproduzione/sottoproduzione infragruppo, allo scopo di evadere le imposte attraverso la creazione di costi passivi fittizi. Si ricadrebbe, in questo caso ed eventualmente, nell'alveo applicativo dei descritti artt. 2, 3 ed 8, D. Lgs. 74/2000, a seconda che la documentazione fiscale utilizzata sia costituita da fatture o da altri documenti facenti prova nei confronti del fisco.

Occorre specificare che tra i due enti citati, come noto, vige una apposita convenzione e la fatturazione avviene sulla base delle ore di lavoro relative al singolo servizio che il singolo dipendente dichiara di svolgere. La dichiarazione del monte orario impiegato è lasciata all'autonomia del singolo dipendente (con evidenti profili di rischio legati all'eccessiva autonomia) ma viene sottoposta al controllo di Gestione da parte delle funzioni deputate al monitoraggio e segnalazione di eventi di rischio: Risorse umane/Comitato di monitoraggio e Coordinamento di Area, rispettando così il generale principio della segregazione dei compiti e dei ruoli. I servizi così dislocati tra i due enti, in ogni caso, sono specificamente identificati e descritti nell'ambito della convenzione, risultando pertanto sostanzialmente improbabile la possibilità di commissione degli illeciti di che trattasi;

- scelta dei fornitori. Trattandosi di ente sottoposto alla disciplina pubblicistica, AlmaLaurea S.r.l. non solo possiede un proprio elenco fornitori, formatosi nel tempo attraverso la selezione di coloro che, oltre a presentare adeguati requisiti economici, garantissero anche un adeguato profilo “qualitativo”, ma svolge anche apposite attività di selezione, con riferimento ad ogni ambito di attività, beni e servizi per cui sia necessario rivolgersi al mercato.

I fornitori dell'azienda sono quindi selezionati con apposita indagine di mercato, che segue criteri relativi alla migliore offerta qualitativo-economica e si sostanzia nella richiesta di più preventivi, minimo tre per tutte le forniture (di beni/servizi) di cui AlmaLaurea S.r.l. necessita, ma anche sino a 15 per gli importi elevati. Tutti i documenti giustificativi delle operazioni di fatturazione passiva vengono archiviati, in modo da consentire la tracciabilità delle decisioni e delle scelte;

- ciclo di fatturazione. Il ciclo di fatturazione costituisce di per sé una attività sensibile, con riferimento alla commissione degli illeciti di che trattasi. Tuttavia, AlmaLaurea S.r.l. adotta le necessarie procedure per garantire la correttezza della fatturazione, sia in entrata che in uscita e, nello specifico:

a) ad occuparsi del ciclo attivo e del ciclo passivo di fatturazione, all'interno dell'impresa, sono due persone differenti, coerentemente con il principio di segregazione dei ruoli;

b) ogni fattura emessa da AL S.r.l. è sorretta da apposita documentazione. Nello specifico, contratti, ordini firmati ed allegati al documento fiscale;

- c) il sistema di fatturazione è gestito da apposito software di fatturazione elettronica;
- d) l'impresa è sottoposta al monitoraggio della società PWC che nell'effettuazione di verifiche periodiche richiede, per tutte le fatture riportanti importi elevati, tutti i documenti a giustificazione (ordini, contratti);
- e) con specifico riferimento al ciclo passivo, poi, come ampiamente detto, i fornitori dell'azienda sono selezionati con apposita indagine di mercato, che segue criteri relativi alla migliore offerta qualitativo-economica.

5. Principi generali di comportamento

Fermo restando che il rigoroso rispetto di quanto indicato nel paragrafo precedente risulta necessario e sufficiente per garantire la correttezza delle condotte dell'impresa, occorre in questa sede ribadire quelli che sono i principi generali di comportamento che devono informare tutta l'attività svolta all'interno di AlmaLaurea S.r.l.

Divieti

Coerentemente con la presente parte speciale, è fatto divieto ai destinatari della medesima di porre in essere comportamenti incompatibili con i principi qui definiti, nonché – più specificamente – di porre in essere condotte che – pur non essendo tali da non costituire di per sé fattispecie di reato rientranti tra quelle sopra considerate, possano comunque potenzialmente diventarlo.

Doveri

Correlativamente, è fatto obbligo a tutti i destinatari della presente parte speciale di conformare la propria condotta lavorativa ai principi di perizia e diligenza nel lavoro, oltre che di conoscere e rispettare le misure stabilite dalla presente parte speciale.

6. I controlli dell'Organismo di Vigilanza

I compiti di vigilanza dell'OdV in relazione all'osservanza del Modello per quanto concerne i reati tributari sono i seguenti:

- monitorare il rispetto delle procedure esistenti per la gestione delle aree di rischio sopra citate, in costante coordinamento con gli Organi apicali dell'impresa e con le funzioni interessate;
- ricevere e gestire le eventuali segnalazioni che gli saranno indirizzate attraverso i c.d. "flussi informativi", secondo quanto previsto nella parte generale del presente Modello.

A tal fine, all'Organismo di Vigilanza viene garantito libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante.